

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-391 del 23/01/2026                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                     | DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casalgrande, richiesta dall'impresa "LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" inerente l'attività di lavorazione latte per produzione di formaggio |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2026-413 del 23/01/2026                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                                                                                                                                                                      |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI                                                                                                                                                                                                                                             |

Questo giorno ventitre GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.29013/2025

**DPR 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Casalgrande, richiesta dall'impresa "LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" inerente l'attività di lavorazione latte per produzione di formaggio.**

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-749 del 15/02/2023 adottata da Arpae per la Ditta "LATTERIA SOCIALE MOLINAZZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", per l'impianto ubicato in comune di Casalgrande – Via Canale n.54 - provincia di Reggio Emilia e il successivo atto di volturazione DET-AMB-2023-2190 del 02/05/2023 a favore della Ditta "LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA";

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Casalgrande ad Arpae SAC in data 10/09/2025 e acquisita al protocollo n.159784 del 10/09/2025 – pratica Sinadoc n.29013/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" (P.IVA 00134600352) con sede legale nel comune di Reggio Emilia – via P. Montagnani n.19 - provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione latte per produzione di formaggio, svolta presso l'impianto ubicato in comune di **Casalgrande - via Canale n.54**, provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;

- Proseguimento senza modifica dell'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Rilevato che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la sopra richiamata istanza di modifica è volta all'aggiornamento dell'AUA vigente a seguito della realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo armato a servizio dei serbatoi del siero del latte, dotata di cordolo di contenimento e di raccolta al fine di evitare sversamenti provenienti dalla zona di scarico del siero, e del collegamento del pozzetto cieco esistente alla rete di scarico delle acque reflue industriali.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

#### Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n. 2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

#### Tutela delle acque dall'inquinamento

- D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art. 21 della L.R. n. 13/2015;
- L.R. n.3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112, comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

#### Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art.8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122” Capo III, art. 4;

- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- DGR n. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge quanto segue:

- ARPAE SAC acquisiva in data 16/09/2025 al protocollo n.163629 le integrazioni volontarie della Ditta;
- ARPAE SAC con nota recante protocollo n.165125 del 18/09/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, procedibilità e richiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Nulla-osta del Comune di Casalgrande per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, acquisito al protocollo n. 231804 del 30/12/2025, a seguito del parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato, Iren Acqua Reggio Srl, n. RA003187-2025-A del 19/09/2025 ed acquisito al protocollo Arpae n. 179138 del 10/10/2025;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa **LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di lavorazione latte per produzione di formaggio, ubicato in comune di Casalgrande - via Canale 54 - provincia di Reggio Emilia, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **“LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA”** (P.IVA 00134600352), nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in comune di Casalgrande - via Canale n.54 -

provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

| MATRICE/SETTORE AMBIENTALE | Titolo di cui all'art. 3, comma 1 DPR n. 59/2013                                                                                                                            | Ente Competente |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Acqua                      | Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura | Comune          |
| Aria                       | Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.                                                                                                   | Arpae           |
| Rumore                     | Comunicazione di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95                                                                                                                | Comune          |

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura"*
- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11"*

3. DI STABILIRE che il presente atto modifica ed integra la precedente DET-AMB-2023-749 del 15/02/2023 adottata da Arpae Reggio Emilia per la Ditta "LATTERIA SOCIALE MOLINAZZA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" volturata successivamente con DET-AMB-2023-2190 del 02/05/2023 a favore della Ditta "LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA", avente durata **15 (quindici) anni**, rilasciata dallo SUAP del Comune di Casalgrande in data 17/02/2023, di cui assume la scadenza con sostituzione dei suddetti allegati;

4. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI FARE SALVE le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. DI FARE SALVI altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO CHE sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Casalgrande ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casalgrande e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Arpae di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

**DI RENDERE NOTO CHE:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

**Pratica Sinadoc 29013/2025**

**ALLEGATO A5**

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura**

La Ditta svolge attività di lavorazione latte per la produzione di formaggio Parmigiano Reggiano e altri prodotti e sottoprodotti lattiero caseari e successiva vendita, presso l'impianto ubicato in via Canale 54 in comune di Casalgrande (RE).

Il caseificio lavora una quantità di latte pari a circa 3280 t/anno, a fronte di una capacità produttiva di circa 6270 forme di formaggio/anno.

All'interno dello stabilimento sono impiegati 5 addetti totali, e il periodo di attività aziendale è di 8 ore/giorno per 7 giorni/settimana, per un totale di 365 giorni/anno.

Il presente allegato riguarda lo scarico, di tipo periodico, individuato in planimetria con la sigla S1, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali generate dal lavaggio dei locali e delle attrezzature utilizzate nello stabilimento e delle autocisterne utilizzate per il trasporto del latte.

Trovano recapito in pubblica fognatura, nel medesimo punto di scarico S1, anche le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici a disposizione del personale e dall'abitazione del casaro, annessa allo stabilimento, il cui scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06, risulta sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, e che non sono oggetto di titolo autorizzativo espresso.

Per i reflui confluenti nel punto di scarico S1, prima dell'immissione in pubblica fognatura, non è previsto alcun sistema di depurazione.

E' presente un pozzetto di ispezione a monte dello scarico S1 in pubblica fognatura.

Il siero, ottenuto come sottoprodotto della lavorazione del latte, non è soggetto a scarico poiché raccolto in contenitori dedicati per la successiva cessione a terzi che lo riutilizzano nei propri processi produttivi.

A seguito di atti Arpae, la Ditta ha trasmesso istanza di modifica di AUA a seguito della realizzazione delle opere richieste nella comunicazione Arpae rif. Pratica n. 9987/2025, relativa a una pavimentazione dotata di cordolo di contenimento presso l'area cortiliva adibita allo scarico del siero e ai contenitori dello stesso, e un sistema di raccolta delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti da convogliare al punto di scarico S1.

Come dichiarato dalla Ditta, presso le altre aree esterne non avviene alcuna lavorazione né stoccaggio di materiali che possano dare luogo a "sporcamento", trattandosi di superfici impermeabilizzate utilizzate esclusivamente come zona di transito degli automezzi aziendali e come parcheggio degli autoveicoli a servizio di maestranze e clienti. Le acque meteoriche ricadenti su queste aree non sono soggette a trattamento e sono escluse dall'applicazione della DGR n. 1860/2006 e dalle disposizioni della DGR n. 286/2005. Tali acque vengono convogliate a due ulteriori punti di scarico (S2 ed S3 in planimetria), in corpo idrico superficiale.

L'approvvigionamento dell'acqua, impiegata al 95% per il processo produttivo e al 5% per i servizi igienici, avviene tramite acquedotto; il prelievo massimo è di 9000 mc/anno.

La planimetria di riferimento è la Tavola n. 1 denominata "Planimetria- fognature", datata 08/09/2025 e acquisita al protocollo di Arpae n. 159784 del 10/09/2025 e allegata alla presente.

## **PRESCRIZIONI**

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 25 mc;
2. Il volume massimo scaricabile è fissato in 9.000 mc;
3. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione del sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

| Parametro                     | Valore | Unità di misura |
|-------------------------------|--------|-----------------|
| Solidi Sospesi Totali         | 2000   | mg/l            |
| BOD                           | 2000   | mg/l            |
| COD                           | 3500   | mg/l            |
| Fosforo                       | 15     | mg/l            |
| Grassi e oli animali/vegetali | 100    | mg/l            |

4. Il pozzetto di ispezione, di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Le caratteristiche del pozzetto dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
5. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea, secondo quanto disposto dal Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
6. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi, siero, latticello e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. Le reti fognarie aziendali e relativi manufatti a servizio dovranno essere mantenuti in efficienza e dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. Qualora dovessero registrarsi malfunzionamenti e/o avaria sulla rete di raccolta o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC [irenacquareggio@pec.grupporen.it](mailto:irenacquareggio@pec.grupporen.it) a Impianti di

Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

*Ai sensi dell'art. 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.*

*Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.*

*Si ricorda che per i reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovrà preventivamente essere presentata domanda di modifica dell'autorizzazione, e come da indicazione del gestore del Servizio Idrico Integrato tali reflui dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.*

*Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.*

**Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta “**LATTERIA VILLA CURTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**” è autorizzata a svolgere l'attività di **lavorazione latte per produzione formaggio** nell'impianto ubicato in Comune di **Casalgrande – Via Canale 54** - Provincia di Reggio Emilia le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

| Punto Emissione | Provenienza                                                  | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altezza (m)              | Durata (h/g) | Inquinanti                                                   | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| E1              | CALDAIA A GAS METANO DA 1165 KW                              | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oltre il colmo del tetto | 5            | Materiale Particellare<br>Ossidi di azoto<br>Ossidi di zolfo | 5<br>100<br>35          | (*)  |
| E2              | ASPIRATORI LOCALI LAVORAZIONE                                | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.                                                                                                                                                                                |                          |              |                                                              |                         |      |
| E3              | CALDAIA A GAS METANO DA 34,86 KW PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.. |                          |              |                                                              |                         |      |
| E4              | TERMOCONVETTORI RISCALDAMENTO SPOGLIATOIO                    | Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                              |                         |      |
| E5              | CALDAIA RISCALDAMENTO ABITAZIONE                             | Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                              |                         |      |

(\*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi di seguito riportati:

| Parametro/Inquinante                                               | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O2)                                                      | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Anidride Carbonica (CO2)                                           | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità – Vapore acqueo (H2O)                                      | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                      | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)                                                   |

| Parametro/Inquinante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metodi di misura                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNI EN 14791:2017 (*);<br>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                   |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento. |                                                                                                                                                                           |

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione **E1** che si configura quale impianto di combustione medio, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 limitatamente al parametro ossidi di azoto.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

4) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

5) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

6) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

7) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

8) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

9) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| <b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m                                | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

| Strutture per l'accesso al punto di prelievo |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota >15 m                                  | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/159784 del 10/09/2025.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

**Comunicazione di cui all'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95 nel rispetto di  
quanto previsto dal DPR 227/11**

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto gli interventi previsti ovvero la realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo armato a servizio dei serbatoi del siero del latte, dotata di cordolo di contenimento e di raccolta al fine di evitare sversamenti provenienti dalla zona di scarico del siero, e del collegamento del pozzetto cieco esistente alla rete di scarico delle acque reflue industriali, non determineranno variazioni acustiche rispetto alla situazione attuale.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente indagine acustica redatta e firmata da tecnico competente in Acustica ambientale e dalla planimetria con le sorgenti sonore aggiornata in data 10/09/2025 (protocollo n. 159928), da cui si risultava che l'attività svolta dalla Ditta in oggetto rispettava i limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini rappresentativi aziendali e il limite differenziale di immissione al ricettore individuato R1, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**